



NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 5917/2020)

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III, R.G. n. 6365/2020.

2. NOME DEI RICORRENTI:

Mario Graziano, rappresentato e difeso dagli avvocati Gerardo Laurino ed Elio Errichiello,

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:

4. Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,

5. Estremi degli atti impugnati e petitum: l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del bando emesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 1177 del 24.7.2020, relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; - del Decreto n. 130 del 10 agosto 2017 adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella G.U. n. 208 del 6 settembre 2017, contenente il "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 17.08.1999, n. 368", e tutte le modifiche successive; - del decreto del MUR del 20 luglio 2020, n. 79 - regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; - della domanda di ammissione al concorso per Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020 nella parte in cui impedisce la partecipazione al ricorrente o lo obbliga a una dichiarazione mendace al fine di iscriversi; - ove occorra e per quanto di interesse di parte ricorrente, l'elenco degli ammessi, i provvedimenti di organizzazione, la graduatoria e ogni altro atto inerente alla procedura concorsuale; - ove esistente, del decreto di estremi ignoti, recante la determinazione del numero globale degli specialisti da formare per l'a.a. 2019/2020, per ciascuna tipologia di specializzazione, e la distribuzione delle borse; - in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nell'area riservata del sito University, con particolare riferimento a quelli inerenti alla procedura di partecipazione al concorso; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato; **NONCHE' PER LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'** - in quanto occorra dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"; - in quanto occorra, dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; **NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO** del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alle prove di ammissione per le Scuole di specializzazione in Medicina a. a. 2019/2020; **E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, al concorso per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

6. Indicazione sintetica delle censure contenute nel ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Violazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi, della par condicio e del principio di affidamento e buon andamento. Violazione degli articoli 3, 97 e 34 cost., intesi come ragionevolezza, legittimo affidamento del cittadino nello stato e certezza del diritto (art. 3), buon andamento ed imparzialità della p.a. (art. 97) e principio di meritocrazia (art. 34) e dell'art. 1 c. 2 del d.p.r. 487/1994. Irragionevolezza, illogicità, omessa motivazione. violazione del diritto comunitario.

In primis è patente la totale assenza di ragionevolezza e razionalità del limite introdotto per la prima volta in questa tornata concorsuale rispetto ai corsisti di Medicina Generale.

Come spiegato, la clausola di cui all'art. 4 del bando viene giustificata come un'applicazione della Legge finanziaria 2002, ma in 19 anni tale norma non era mai stata letta né attuata in tal senso.

Infatti, in tutte le ultime edizioni concorsuali, il corsista MMG poteva partecipare alla prova e, solo in caso di ammissione, valutare se abbandonare definitivamente il corso seguito di MMG per optare per quello di SSM, mentre ora dovrà rinunciare preventivamente, con il rischio di perdere quanto sinora fatto a MMG e di non ottenere l'auspicato accesso.

II. Incostituzionalità dell'articolo 19, comma 12, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione.

In subordine rispetto al motivo che precede, ove si ritenga che il bando è effettivamente conforme al dettato dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e che non sia invece frutto di una errata e falsa applicazione della norma, allora si solleva la censura di costituzionalità della stessa norma di rango primario.

III. Violazione e falsa applicazione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE. Eccesso di potere. Illogicità. Sviamento per carente od insufficiente motivazione. Violazione del giusto procedimento. Violazione della parità di trattamento, irragionevolezza manifesta.

In via connessa e consequenziale rispetto all'accoglimento dei precedenti motivi, si rileva un'ulteriore illegittimità riscontrata nel bando di concorso per le Specializzazioni mediche – SSM 2020, che riguarda l'art. 7 comma 2, il quale prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, relativo ai titoli posseduti (voto di laurea, media esami e altri titoli).

La norma di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 descrive un elenco che deve ritenersi certamente tassativo, visto che pone un forte limite alla possibilità di far valere i propri titoli, con grave discrimine rispetto ad altri candidati e con compressione del diritto costituzionali allo studio, al lavoro e alla carriera.

IV. Incostituzionalità dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione.

In subordine rispetto al motivo che precede, ove si ritenga che il bando è effettivamente conforme al dettato dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e che non sia invece frutto di una errata e falsa applicazione della norma, allora si solleva la censura di costituzionalità della stessa norma di rango primario.

V. Istanza cautelare

Si chiede l'ammissione con riserva al test.

7. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso.

8. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III Q DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA 5917/2020 IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.

Napoli, 17.9.2020

Avv. Elio Errichiello